

Oggetto: Ricognizione annuale delle eccedenze ed approvazione piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Rilevato che le suddette linee di indirizzo, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, affermando che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni

istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Richiamati:

- la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG (a sua volta richiamata dalla n. 27/SEZAUT/2015/QMIG) che ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”. Secondo tale orientamento, “il comma 557-*quater* ancora quindi la riduzione della spesa del personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, individuato nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art.3, comma 5-*bis*, del d.l. n.90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico-assunzionale e di spesa- più restrittivo” (deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).
- l’orientamento espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti per il quale per verificare il limite della spesa di personale è necessario fare riferimento al dato degli impegni (Sezioni riunite, deliberazione n.27/CONTR/2011).

Rilevato che la dotazione Organica dell’Ente, intesa dunque come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 1.344.469,39, come si evince da prospetto seguente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
1.365.449,97	1.335.450,78	1.332.507,42	1.344.469,39

Rilevato che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall’1/1/2012 l’obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero od eccedenza e ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l’art. 3, comma 5 *quater*, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo

indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Evidenziato:

- che l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015 aveva previsto la disapplicazione della suddetta norma con riferimento agli anni 2017 e 2018 e che pertanto, dall'anno 2019, essa ritorna applicabile;
- che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente relativa all'anno 2018 per il Comune di La Loggia è inferiore al 25%, come risulta dai dati del rendiconto di gestione e relativa certificazione da parte del Responsabile del servizio finanziario, e che pertanto l'ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, fatta salva la facoltà di utilizzo di eventuali residui derivanti dalle facoltà assunzionali relative al triennio 2016-2018;
- con riferimento al precedente punto, l'orientamento contenuto nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente, secondo cui il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce quanto segue:

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) è adeguato, in aumento o in

diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Preso atto che, alla data attuale, il decreto di cui al comma sopra citato, non risulta ancora essere stato emanato e pertanto, in attesa di un quadro normativo definito in relazione alle facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato, si ritiene opportuno in via prudenziale di confermare temporaneamente, fino alla data di emanazione di tale decreto, il fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 in misura pari a quello attualmente in servizio, per ciascuna categoria e profilo professionale;

Ricordato in ogni caso il principio di neutralità finanziaria delle assunzioni mediante mobilità esterna, le quali non intaccano le capacità assunzionali, come previsto dall'ar. 1, comma 47, della L. 311/2004 e confermato, tra gli altri, dal parere n. 70/2016/SRCPIE/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale del Piemonte e dal parere n. 80/2011/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale della Lombardia;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Con n. 4 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Assessore Manuela Fasolo);

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Di quantificare la dotazione organica dell'ente, quale valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile per ciascuno degli anni del triennio 2020/2022, in complessivi euro **1.344.469,39**, determinata secondo l'attuale quadro normativo, come analiticamente descritto in premessa;
- 3) Di prendere atto che a seguito della ricognizione del personale in servizio, effettuata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza;
- 4) Di confermare provvisoriamente gli attuali fabbisogni di personale e di approvare conseguentemente il seguente Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022:

Categoria	Profilo	Tempo lavoro	Personale in servizio alla data attuale	Maggiori / Minori / Nuovi fabbisogni
A	Ausiliario d'ufficio	Parziale – 18	1	-

		ore settimanali		
B – B1	Esecutore tecnico	Pieno	1	-
B – B1	Esecutore amministrativo	Pieno	1	-
B – B3	Collaboratore amministrativo	Pieno	1	-
C	Istruttore amministrativo contabile	Pieno	13	-
C	Istruttore tecnico	Pieno	3	-
C	Istruttore tecnico	Parziale 25 ore settimanali	1	-
C	Agente di Polizia Municipale	Pieno	5	-
D – D1	Istruttore direttivo specialista di vigilanza	Pieno	1	-
D – D1	Comandante corpo della Polizia Municipale	Pieno	1	-
D – D1	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	Pieno	1	-
D – D1	Istruttore direttivo tecnico	Pieno	1	-
D – D1	Istruttore direttivo finanziario	Pieno	1	-
D – D1	Istruttore direttivo amministrativo - contabile	Pieno	1	-
D – D3	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	Pieno	1	-

- 5) Di rinviare ogni ulteriore valutazione in merito ai fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 ed il conseguente aggiornamento del relativo piano triennale alla definizione del quadro normativo di riferimento sulle facoltà assunzionali dei Comuni, in base al quale sarà possibile quantificare la spesa massima sostenibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato e/o mediante le forme di lavoro flessibile previste per legge. Le procedure di mobilità esterna in entrata, avviate ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, per le quali, alla data attuale, non sia ancora pervenuto il nulla al trasferimento, restano nel frattempo sospese.
- 6) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 7) Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente ed è coerente con le previsioni di spesa contenute nel bilancio di previsione 2019 – 2021 e nella proposta di bilancio di previsione 2020-2022.
- 8) Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, dall'esito della suddetta verifica non risultano situazioni di soprannumero e/o eccedenza.
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001.
- 10) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- 11) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter

del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
